REGOLAMENTO (CE) N. 1970/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1996

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, in applicazione degli impegni assunti dalla Comunità presso l'OMC, la Comunità si è impegnata ad istituire per ciascuna campagna di commercializzazione, a partire dal 1° gennaio 1996, un contingente tariffario ad un'aliquota del dazio pari a 7 ECU per tonnellata, per 1 300 tonnellate di miglio di cui al codice NC 1008 20 00;

considerando che, a causa del ritardo con cui è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, non è stato possibile aprire il contingente alla data prevista; che è comunque necessario coprire il periodo trascorso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1996; che, per queto motivo, è necessario aumentare dal 50 % la quantità prevista per la campagna 1996/1997;

considerando che le suddette importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione; che è necessario specificare le condizioni per il rilascio dei titoli;

considerando che, ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è necessario istituire un sistema di cauzioni; che, dati i rischi di speculazione inerenti al sistema a motivo della riduzione dei dazi, l'accesso alle importazioni suddette deve essere limitato agli operatori che abbiano costituito una cauzione a garanzia della buona fede per l'importazione di miglio, che provino di esercitare una attività commerciale nel settore dei cereali da almeno 12 mesi e che siano registrati nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario annuo di 1 300 tonnellate di miglio di cui al codice NC 1008 20 00, per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno). Il dazio doganale applicabile al contingente è di 7 ECU per tonnellata. L'importazione nel quadro del contingente è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, il quantitativo da importare è di 1 950 tonnellate.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [2].

Articolo 2

1. Le domande di titolo di importazione inerenti al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ricevibili soltanto se corredate:

— della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno 12 mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrata nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

— della prova che è stata presentata presso le autorità competenti dello Stato membro interessato una cauzione di 5 ECU/t, a garanzia della buona fede del richiedente.

2. Le domande di titolo di importazione vengono depositate presso le autorità competenti di qualsiasi Stato membro entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo lunedì lavorativo di ogni mese.

Le domande di titolo non possono vertere sul quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa nel corso della campagna considerata.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex, telefax o telegramma, i quantitativi indicati nelle domande di titolo di importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno di presentazione delle domande.

Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli di importazione di cereali.

4. Se i quantitativi a cui si riferiscono le domande di titolo superano il saldo del contingente ancora disponibile per campagna, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione delle domande. La domanda di titolo può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

[1] GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

[2] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

5. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, i titoli vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

6. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a partire dal giorno del rilascio effettivo.

Articolo 3

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (1), i titoli di importazione sono validi a partire dal giorno del rilascio fino al termine del terzo mese successivo al mese del rilascio. Tuttavia, la validità dei titoli è limitata al 30 giugno di ciascuna campagna.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti connessi al titolo di importazione non sono trasferibili.

2. In deroga all'articolo 10, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli di importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

2. Per il prodotto da importare con il beneficio dell'aliquota di dazio prevista all'articolo 1, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:

— nella casella 7, il nome del paese di provenienza;

— nella casella 20, una delle seguenti diciture:

— Reglamento (CE) nº 1970/96
— Forordning (EF) nr. 1970/96
— Verordnung (EG) Nr. 1970/96
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1970/96
— Regulation (EC) No 1970/96
— Règlement (CE) nº 1970/96
— Regolamento (CE) n. 1970/96
— Verordening (EG) nr. 1970/96
— Regulamento (CE) nº 1970/96
— Asetus (EY) N:o 1970/96
— Förordning (EG) nr 1970/96;

— nella casella 24, una delle seguenti diciture:

— Derecho de 7 ecus/t. Contingente arancelario de mijo del código NC 1008 20 00
— Told 7 ECU/ton, toldkontingent for hirse henhørende under KN-kode 1008 20 00
— Zollsatz 7 ECU/t. Zollkontingent für Hirse des KN-Codes 1008 20 00
— Δασμός 7 ECU ανά τόνο. Δασμολογική ποσόστωση κεχριού του κωδικού ΣΟ 1008 20 00
— Duty rate ECU 7/t. Tariff quota for millet falling within CN code 1008 20 00
— Taux de droit 7 écus/t. Contingent tarifaire de millet du code NC 1008 20 00
— Aliquota del dazio: 7 ECU/t. Contingente tariffario di miglio del codice NC 1008 20 00
— Invoerrecht van 7 ecu per ton. Tariefcontingent voor gierst van GN-code 1008 20 00
— Taxa de direito 7 ECUS/tonelada. Contingente pautal de painço do código NC 1008 20 00
— Tulli 7 ecua/t. Koodin 1008 20 00 kuuluvan hirssin kiintiö
— Tullsats 7 ecu/ton. Tullkvot för hirs som omfattas av KN-nummer 1008 20 00.

Il titolo obbliga a importare dal paese indicato nella casella 7.

Articolo 6

1. La cauzione a garanzia della buona fede di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino è svincolata al momento del rilascio del titolo o qualora l'operatore rinunci al titolo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le quantità con riferimento alle quali sono stati ritirati i titoli.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.